

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI  
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,  
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA  
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED  
ESECUZIONE RELATIVI ALL’INTERVENTO DI  
RECUPERO E RIGENERAZIONE EDILIZIA CON  
FINALITA' SOCIALI E CULTURALI- EX CONVENTO**

**CIG  
CUP J83D21000930005**

**Capitolato Speciale di Appalto**

PARTE I – DATI GENERALI .....	4
ART. 1 – PREMESSA E GLOSSARIO .....	4
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO .....	4
ART. 3 – DURATA DELL’INCARICO .....	4
ART. 4 – STIMA DEI SERVIZI – IMPORTO A BASE DI GARA .....	5
ART. 5 – TARIFFE .....	6
ART. 6 – CORRISPETTIVO .....	6
PARTE II – PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA .....	7
ART. 7 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	7
ART. 8 – CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI .....	7
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA .....	8
ART. 10 – MODIFICHE AGLI ELABORATI PROGETTUALI .....	8
ART. 11 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI .....	8
PARTE III – DL E UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI .....	9
ART. 12 – FUNZIONI DEL DIRETTORE LAVORI E COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI .....	9
ART. 13 – PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI .....	9
ART. 14 – OBBLIGHI DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONI .....	10
ART. 15 – RELAZIONE PERIODICA DEL DL .....	10
ART. 16 – ADEMPIMENTI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI .....	10
ART. 17 – SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI .....	11
ART. 18 – REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE .....	11
ART. 19 – VARIANTI E REVISIONE PREZZI .....	11
ART. 20 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROCEDURA DELLE RISERVE .....	12
ART. 21 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA VERIFICA ED ACCETTAZIONE DELL’OPERA .....	13
ART. 22 – CRONOPROGRAMMA .....	13
ART. 23 – ARCHIVIAZIONE .....	14
ART. 24 – FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI .....	14
PARTE IV – COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) .....	16
ART. 25 – COMPITI E RESPONSABILITÀ .....	16
ART. 26 – PRESENZA .....	16
ART. 27 – OBBLIGHI DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE .....	16
ART. 28 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO .....	16
PARTE V – ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI .....	18
ART. 29 – PENALI .....	18
ART. 30 – POLIZZA ASSICURATIVA .....	19
ART. 31 – GARANZIA DEFINITIVA ED EVENTUALE ESONERO .....	19
ART. 32 – OBBLIGHI SPECIFICI DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO .....	19
ART. 33 – ONERI DELL’AMMINISTRAZIONE .....	20

ART. 34 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	20
ART. 35 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	21
ART. 36 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO.....	21
ART. 37 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....	22
ART. 38 – SPESE CONTRATTUALI.....	22
ART. 39 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	22
ART. 40 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	23
ART. 41 – FORO COMPETENTE .....	23
ART. 42 – RINVIO .....	23

## **PARTE I – DATI GENERALI**

### **ART. 1 – PREMESSA E GLOSSARIO**

Il presente capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra il Comune di Darfo Boario Terme l'operatore economico aggiudicatario in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Nel presente Capitolato sono utilizzate le seguenti sigle: DL = Direttore dei Lavori, DO = Direttore Operativo, CSE = Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, RUP = Responsabile Unico del Procedimento, RL = Responsabile dei Lavori, PSC = Piano di Sicurezza e Coordinamento, POS = Piano Operativo di Sicurezza, PEC = Posta Elettronica Certificata.

### **ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha ad oggetto i servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento di RECUPERO E RIGENERAZIONE EDILIZIA CON FINALITA' SOCIALI E CULTURALI- EX CONVENTO.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a 2.100.000,00 euro (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad 100.000 euro) oltre IVA di legge.

Gli interventi oggetto dell'affidamento sono illustrati nello studio di fattibilità allegato alla documentazione di gara.

Il Gruppo di Lavoro dovrà essere composto almeno dai seguenti professionisti:

- n. 2 professionisti incaricati delle attività di progettazione;
- n. 1 Direttore Lavori;
- n. 1 Direttore Operativo;
- n. 1 Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà svolgere tutte quelle attività comprese e connesse con le prestazioni oggetto dell'affidamento nel pieno rispetto dei compiti, modalità operative e responsabilità allo stesso attribuite dal contratto e dal presente documento, dall'offerta presentata in sede di gara, oltre che dalla legislazione vigente, che si intende qui integralmente richiamata, in particolare (a titolo indicativo):

- D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ( di seguito: il “Codice”), cfr. in part. art. 101;
- Linee Guida ANAC n. 1;
- D.L. 76/2020 e ss.mm.ii;
- D.M n. 49 del 7 marzo 2018 e ss.mm.ii (di seguito le “Linee Guida”);
- D.Lgs 81/ 2008 ss.mm.ii.;
- DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 (di seguito “DM CAM”).

### **ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO**

Le prestazioni relative alla progettazione definitiva ed esecutiva devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 100 (cento) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, secondo le seguenti indicazioni:

- per la progettazione definitiva n. 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque dalla data di effettivo avvio del servizio;
- per la progettazione esecutiva n. 40 (quaranta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo.

La durata effettiva della fase di progettazione sarà comunque determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Il Servizio di Direzione Lavori, ivi compreso quello di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, avrà inizio dalla data di emissione, da parte del RUP, della disposizione di servizio per la consegna delle aree dei lavori.

I tempi per l'espletamento dell'incarico sono previsti in funzione della durata dei lavori e del collaudo.

Per cause di forza maggiore o per esigenze superiori manifestate, la Stazione Appaltante, in accordo con l'esecutore dei lavori, si riserva il diritto di modificare il piano temporale dell'opera, dandone adeguato preavviso all'Affidatario.

L'operatore economico aggiudicatario non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale frazionamento o prolungamento dei termini di esecuzione del servizio e all'eventuale slittamento del termine di inizio della predetta attività, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione della stessa, né potrà avanzare pretesa alcuna a seguito di eventuali proroghe che dovessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione dell'opera.

L'articolazione e la successione degli interventi è meglio dettagliata nel cronoprogramma che sarà presentato in sede di progettazione definitiva, che deve intendersi previsionale e non vincolante per la Stazione Appaltante. Ne consegue che ogni eventuale variazione nell'articolazione dello stesso e nella successione degli interventi, anche dovuta a proroghe o sospensioni, non potrà dar luogo a pretesa alcuna da parte dell'operatore economico aggiudicatario che, anzi, dovrà eventualmente adeguare la propria struttura per far fronte alle esigenze dei cantieri.

Nel corso dello svolgimento dell'incarico l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di predisporre apposite rendicontazioni delle proprie attività quando richiesto dal RUP.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche, ispezioni e chiedere copia di documenti.

L'Amministrazione svolgerà la funzione di sorveglianza ed accertamento del corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate attraverso il RUP, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del Codice.

Nell'espletamento delle attività di propria competenza, i soggetti dell'ufficio di Direzione Lavori dovranno interfacciarsi e mantenere informato il DL e la Stazione Appaltante al fine di permettere a quest'ultima l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo di propria competenza.

#### **ART. 4 – STIMA DEI SERVIZI – IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo complessivo dei servizi di cui al presente capitolato ammonta ad € 372.147,73, oltre IVA ed oneri previdenziali nella misura di legge:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importi a base di gara
1	Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione	71240000-2	P	<b>€ 372.147,73</b>
2			S	
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>€ 372.147,73</b>

Detto ammontare è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, *“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del D.Lgs n.50 del 2016”*. Oltre ai compensi e alle spese conglobate per le “prestazioni normali” relative alla esecuzione dei lavori (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016), l'importo complessivo a base di gara include l'importo, comprensivo di spese e di oneri accessori, per tutte le prestazioni e servizi integrativi accessori, nulla escluso né eccettuato, determinate per analogia o a vacazione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2016.

L'importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00 (zero), in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato. L'importo di aggiudicazione del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato, si intende offerto dall'operatore economico aggiudicatario in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio come meglio dettagliato nei prospetti allegati.

## **ART. 5 – TARIFFE**

La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi è stabilita nella tavola Z-2 allegata al D.M. 17 Giugno 2016, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17 Giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Al fine di meglio chiarire i contenuti dell'art. 8 del D.M. 17 Giugno 2016, il riferimento è alla Linea Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 e con delibera n. 47 del 15 maggio 2019 (pubblicata in [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

## **ART. 6 – CORRISPETTIVO**

L'importo di aggiudicazione è determinato a "corpo" e si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria, strumentale e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dei servizi affidati, in ogni loro componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del contratto e di tutti i documenti contrattuali. Non trovano applicazione maggiorazioni o integrazioni a qualsiasi titolo previste dalle norme sulle tariffe professionali, né onorari a vacazione o rimborsi spese.

L'importo di aggiudicazione resta fisso e immodificabile anche a seguito di eventuali variazioni in aumento dell'importo delle opere.

Resta inteso che, laddove l'approvazione di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, comporti un incremento dell'importo delle opere superiore al 20% dello stesso, all'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, e solo per la parte eccedente il suddetto incremento del 20%, verrà riconosciuto un corrispettivo pari alla differenza, decurtata del ribasso offerto in fase di gara, tra la parcella calcolata sul nuovo importo dei lavori, applicando il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, e la parcella calcolata sull'importo lavori incrementato del 20%, applicando il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare direttamente all'operatore economico aggiudicatario l'incarico di progettazione di eventuali varianti al progetto dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 106 del Codice.

Le Parti convengono che, per le prestazioni di cui al precedente capoverso verrà riconosciuto all'operatore economico aggiudicatario un corrispettivo risultante dall'applicazione del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 decurtato del ribasso offerto in fase di gara, calcolato secondo le seguenti modalità:

- a) Il corrispettivo dovuto per le attività complementari di progettazione correlate alla elaborazione delle singole perizie di variante avallate dal RUP è determinato in funzione dell'importo lordo dei lavori oggetto di perizia di variante.
- b) Il corrispettivo dovuto è calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17.6.2016, «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016»;
- c) Il corrispettivo ottenuto, come da punti precedenti, è ridotto dello sconto offerto dall'operatore economico aggiudicatario.

Il corrispettivo per la progettazione di cui al precedente capoverso, quale risultante dalla somma del valore di tutti gli incarichi di progettazione eventualmente affidati all'operatore economico aggiudicatario, non può in ogni caso superare l'importo massimo complessivo del 30% del valore del contratto.

## **PARTE II – PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA**

### **ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva dovranno essere sviluppate in conformità alla documentazione tecnica messa a disposizione dall'Amministrazione, nel rispetto dei decreti ministeriali relativi ai CAM pertinenti e della normativa vigente in materia di progettazione di opere pubbliche e secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione.

Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto l'operatore economico aggiudicatario deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili.

Nella redazione del progetto l'operatore economico aggiudicatario dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell'Amministrazione, con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste ovvero in esito alle eventuali procedure partecipative messe in atto dall'Amministrazione stessa, anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Fino al momento dell'approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale adempimento, l'operatore economico aggiudicatario è inoltre tenuto a:

- ottenere in via diretta ed autonoma pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni previsti per la realizzazione dell'opera progettata dalla normativa vigente;
- illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi;
- introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per l'ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, anche attraverso incontri con l'operatore economico aggiudicatario, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno tre giorni.

Le prestazioni oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolte dall'operatore economico aggiudicatario garantendo all'Amministrazione che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. L'operatore economico aggiudicatario si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente Capitolato.

Il soggetto appositamente incaricato alla verifica in conformità all'articolo 26 del Codice valuterà la corrispondenza degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dell'opera alle richieste dell'Amministrazione stessa, nonché la loro conformità alla normativa. L'operatore economico aggiudicatario si impegna e obbliga a partecipare ai lavori del soggetto verificatore e a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento dell'attività di verifica ogni qual volta gli sia richiesto.

Parimenti l'operatore economico aggiudicatario garantisce la partecipazione alle riunioni con il R.U.P. e/o con la commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, da parte dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni.

### **ART. 8 – CONSEGNA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI**

Gli elaborati relativi a ciascuna fase progettuale dovranno essere consegnati all'Amministrazione secondo le tempistiche di cui al precedente art. 3 in tre copie cartacee (firmate e timbrate da tutti i soggetti partecipanti alla progettazione) e una copia su supporto informatico (contenete sia file in formato PDF firmati digitalmente che i file in formato DWG e in Word).

Al fine di consentire all'Amministrazione una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, l'operatore economico aggiudicatario deve presentare su supporto idoneo i file del progetto definitivo e del progetto esecutivo



completi di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura (tipo PDF).

All'atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con l'operatore economico aggiudicatario, provvederà alla verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase, documentata da apposito verbale.

#### **ART. 9 – DOCUMENTAZIONE PER AUTORIZZAZIONI E NULLA OSTA**

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a predisporre e consegnare alle Amministrazioni o Autorità competenti, sotto la propria totale responsabilità, tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti) al rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni previsti dalla vigente normativa.

Di conseguenza, l'operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare tutti gli elaborati progettuali entro i termini previsti dal precedente art. 3 già corredati di tutte le autorizzazioni prescritte dalle normative di settore.

#### **ART. 10 – MODIFICHE AGLI ELABORATI PROGETTUALI**

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo è già stato elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, o per l'inserimento delle risultanze del procedimento di partecipazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno essere presentati all'Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta formulata all'operatore economico aggiudicatario.

Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere aggiornati dall'operatore economico aggiudicatario in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, imprevedute o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, all'operatore economico aggiudicatario spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di cui alle tabelle approvato con decreto del Ministro della Giustizia del 17.06.2016.

Restano escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti dovute a errori od omissioni progettuali, di cui al comma 2 dell'art. 106 del Codice. In quest'ultima ipotesi la responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che l'Amministrazione Comunale dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.

#### **ART. 11 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso all'operatore economico aggiudicatario, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'operatore economico aggiudicatario possa essere sollevata eccezione di sorta.

Spetta parimenti all'Amministrazione la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di progettazione affidata in conseguenza del presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l'Amministrazione e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto in capo all'operatore economico aggiudicatario a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.

Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta all'operatore economico aggiudicatario, il quale verrà comunque tutelato ai sensi di legge sul diritto d'autore.



### **PARTE III – DL E UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI**

#### **ART. 12 – FUNZIONI DEL DIRETTORE LAVORI E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI**

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il DL avrà la responsabilità del coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile e amministrativo della esecuzione dei lavori, nonché la raccolta documentale di tutte le certificazioni e attestazioni necessarie all'espletamento del collaudo.

Sarà competenza e responsabilità del DL, coordinando e sovrintendendo l'attività di tutto l'Ufficio di Direzione Lavori, dare attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti, interloquendo con il soggetto Esecutore e trasmettendo alla Stazione Appaltante, al soggetto Finanziatore ed al collaudatore, ai fini delle verifiche in corso d'opera, tutti gli atti e le certificazioni previste per legge e/o comunque necessarie.

L'Ufficio di Direzione Lavori dovrà essere composto da almeno tre distinte figure di adeguata professionalità; in tal senso e nel rispetto del numero minimo di almeno tre figure, lo stesso professionista potrà rivestire più di un ruolo, qualora in possesso delle necessarie qualifiche. Si precisa che, qualora il DL non sia in possesso delle necessarie abilitazioni, il ruolo di CSE potrà essere svolto da altro soggetto in possesso di abilitazione.

L'Ufficio di Direzione lavori si avvarrà delle figure di supporto indicate nel modello organizzativo in offerta tecnica, ferme restando le responsabilità in capo ai professionisti incaricati designati quali componenti dell'Ufficio di Direzione lavori.

#### **ART. 13 – PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

L'operatore economico aggiudicatario, nello svolgimento delle varie fasi dell'incarico, dovrà rispettare ed espletare tutte le procedure e le indicazioni dell'Amministrazione, facendosi carico di documentare le fasi e procedure di propria competenza, rispettando le direttive che a tale scopo saranno fornite dal Responsabile del Procedimento.

Nel rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, l'operatore economico aggiudicatario dovrà indicare i soggetti che ricopriranno i diversi incarichi (DL, CSE, DO) i quali dovranno eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto, secondo quanto indicato nell'offerta di gara, e sottoscrivere ogni documento facente parte dell'attività.

I compiti e le funzioni di DL devono essere dunque attribuiti ad un solo soggetto, il quale dovrà dichiarare, prima dell'avvio dei lavori, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal Codice e dai dispositivi regolamentari.

Per l'operatore economico aggiudicatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a non partecipare agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l'attività di Direzione lavori e servizi accessori per conto dell'affidatario dei lavori di cui al presente Servizio (inclusi subappaltatori, cottimisti, ecc.); l'incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato all'operatore economico aggiudicatario, del presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'operatore economico aggiudicatario, ai collaboratori quali ispettori di cantiere e direttori operativi.

I nominativi dei professionisti dovranno essere forniti all'avvio del servizio. La sostituzione del professionista/i nominato/i è prevista solo dietro autorizzazione dell'Amministrazione e per comprovati e giustificati motivi di urgenza, necessità e incompatibilità. La/e figura/e che verrà/anno sostituita/e dovrà/anno possedere le medesime qualifiche ed esperienze professionali dichiarate dai soggetti analizzati in fase di valutazione tecnica.

L'operatore economico aggiudicatario, nella persona del DL, unitamente al DO, parteciperà alle riunioni periodiche che il RUP, o i suoi collaboratori, indurranno (con cadenza variabile in funzione delle necessità, anche giornaliera o settimanale) anche al fine di eseguire e modulare il servizio in modo che sia coordinato all'evoluzione dell'intervento ed in funzione delle esigenze individuate.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a garantire un'adeguata presenza in cantiere per le attività di propria competenza, anche nel rispetto di quanto alla propria offerta tecnica. Il DL dovrà garantire almeno una visita settimanale in cantiere, per tutta la durata dei lavori.

Il DL e L'Ufficio di Direzione Lavori dovranno essere reperibili telefonicamente a tempo pieno per tutta la durata dei lavori e dovranno garantire, per le attività di propria competenza, la presenza in cantiere secondo

l'avanzamento delle attività, secondo la rilevanza/criticità delle stesse, e comunque quando richiesto dall'Amministrazione.

#### **ART. 14 – OBBLIGHI DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONI**

Il DL si relaziona con il RUP almeno settimanalmente e per tutta la durata della prestazione, circa l'avanzamento delle prestazioni, e fa riferimento al RUP per ogni criticità eventualmente sorta durante lo svolgimento dell'incarico; tali comunicazioni potranno essere effettuate anche per le vie brevi o con modalità informali (p.e. mail).

Il DL predispone, quando richiesto dal RUP e comunque con cadenza almeno mensile, appositi verbali e rendicontazioni, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento, come meglio specificato ai punti che seguono.

Redige i rapporti di riunione al termine di ogni riunione periodica, e li trasmette al RUP entro 1 (uno) giorno naturale e consecutivo da ciascuna riunione.

Le comunicazioni ufficiali al RUP, quali la trasmissione dei documenti contabili, delle relazioni riservate, le note sul raggiungimento o mancato raggiungimento delle scadenze contrattuali, le proposte di variante etc., dovranno essere tempestivamente inviate al RUP tramite PEC.

Il DL trasmetterà tempestivamente al RUP i propri Ordini di Servizio verso l'appaltatore, firmati da quest'ultimo, per l'apposizione del visto di competenza.

Il DL presterà tutto il necessario supporto alla Commissione di Collaudo tecnico amministrativo sia per il collaudo in corso d'opera che finale. Il DL è tenuto a presenziare personalmente a tutte le visite della Commissione di Collaudo e alle visite degli Enti terzi che dovranno rilasciare i necessari nulla osta (VVF, Soprintendenza, ARPAV, ecc. ecc.).

#### **ART. 15 – RELAZIONE PERIODICA DEL DL**

Il DL trasmetterà mensilmente al RUP, e comunque ogni qualvolta il RUP ne dovesse fare richiesta, una relazione sulla propria attività e sull'andamento dei Lavori, avente i seguenti contenuti minimi:

- oggetto, importo e termini di esecuzione dei lavori e relativi aggiornamenti a seguito di atti aggiuntivi o di sottomissione;
- consegne aree e lavori (data ed estremi dei verbali, oggetto della consegna, eventuale sottoscrizione con riserva da parte dell'Appaltatore);
- atti di consegna o riconsegna di mezzi d'opera aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore (se applicabile);
- eventuali perizie di variante, complete di tutti gli allegati, con gli estremi dell'intervenuta approvazione;
- atti di sottomissione e atti aggiuntivi con gli estremi di approvazione e registrazione;
- elenco degli ordini di servizio impartiti con data, oggetto, eventuale sottoscrizione con riserve;
- sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con indicazione delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari, e di eventuali relazioni riservate relative alle riserve non ancora definite;
- verbali di sospensione e ripresa lavori, indicazione del rispetto del cronoprogramma contrattuale o di eventuali scostamenti dallo stesso, raggiungimento o mancato raggiungimento di scadenze intermedie e relativi verbali di accertamento;
- eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazioni delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, ivi comprese le verifiche espletate per la verifica del rispetto dell'applicazione dei CAM previsti, secondo il progetto esecutivo e l'offerta dell'appaltatore;
- richieste di proroga e relative determinazioni della S.A., ai sensi dell'art 107, comma 5 del Codice;
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione.

La relazione periodica del DL dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla scadenza del mese di riferimento.

#### **ART. 16 – ADEMPIMENTI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI**

Il DL, a seguito di formale Disposizione di Servizio (DdS) emessa dal RUP, provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, salvo diverse indicazioni contenute nella DdS stessa, alla consegna delle aree e dei lavori redigendo, anche in caso di consegna contestuale, un verbale di consegna Aree ed un verbale di consegna dei lavori. I documenti avranno i contenuti previsti dalla normativa vigente.

Il DL provvederà, salvo diverse indicazioni della S.A., ad effettuare le comunicazioni e le pratiche connesse all'avvio dei lavori presso gli Ente preposti.

Il DL verificherà che siano state svolte tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture prima dell'avvio dei relativi Lavori.

#### **ART. 17 – SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI**

Il DL, presterà assistenza all'Amministrazione nella verifica dei subappalti oltre che nella verifica dell'attuazione del "Protocollo di Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici", in particolare:

- a) verificherà l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14 dell'art. 105 del Codice;
- b) coadiuverà il RUP nello svolgimento delle attività di verifica in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'Impresa affidataria;
- c) verificherà che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) provvederà alla segnalazione al RUP delle inosservanze, da parte dell'esecutore, in materia di subappalto;
- e) verificherà, attraverso il registro presenze, ovvero attraverso altro sistema predisposto dall'esecutore per il rilevamento delle presenze, la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati all'Amministrazione ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice.

#### **ART. 18 – REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE**

La contabilità dovrà essere redatta mediante software specifico, organizzando i capitoli contabili come su indicazioni del RUP.

Il DL, entro 5 giorni dalla rilevazione dell'avanzamento dei lavori, dovrà comunicare formalmente (mediante mail o pec) al RUP l'importo del SAL e l'elenco dei subappaltatori e subfornitori, con i relativi operai, già oggetto di autorizzazione da parte dell'Amministrazione, che hanno operato in cantiere nel periodo oggetto di contabilizzazione specificando le principali lavorazioni svolte dagli stessi. Nei successivi 5 giorni dovrà produrre la documentazione contabile.

In tal senso il brogliaccio di cantiere dovrà riportare anche le attività in capo ai vari subappaltatori con i singoli avanzamenti per la successiva liquidazione diretta delle piccole e microimprese (ex art 105 co 13 del Codice). È onere del DL apportare costantemente le opportune modifiche/integrazioni al brogliaccio al fine di rendere la lettura dello stesso, in caso di lavorazioni effettuate da subappaltatori, il più lineare possibile.

I documenti contabili dovranno essere comunque prodotti su supporto cartaceo e trasmessi al RUP una volta firmati e timbrati in originale dal DL e dall'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di rilevazione del SAL. I documenti contabili saranno custoditi presso gli uffici dell'IPAV, fatte salve le copie che saranno rilasciate all'Appaltatore, al DL e al Collaudatore (ove necessario) una volta sottoscritte da tutti i soggetti responsabili per quanto di competenza.

#### **ART. 19 – VARIANTI E REVISIONE PREZZI**

Fermo restando quanto previsto dal Codice, si precisa che la Stazione Appaltante potrà adottare una specifica procedura per l'approvazione delle modifiche contrattuali che sarà resa disponibile all'operatore economico aggiudicatario non appena formalizzata e alla quale lo stesso dovrà attenersi, per quanto di competenza.

Il DL propone al RUP, entro 15 giorni dall'insorgenza della necessità (a titolo indicativo e non esaustivo: fatto imprevisto imprevedibile, richiesta del RUP, richiesta dell'Impresa o di terzi, ecc...), l'adozione della variante/modifica contrattuale, indicandone motivazioni, presupposti e stima sommaria.

Qualora autorizzato dal RUP, il DL redige la perizia di variante e, ove necessario, in prima persona, anche il progetto di variante, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici ed economici.

La redazione della perizia di variante e gli oneri conseguenti si intendono compresi nel corrispettivo dell'operatore economico aggiudicatario fino al limite del 20 per cento in aumento e/o in diminuzione dell'importo dei lavori, secondo quanto meglio disciplinato al precedente articolo 6.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o prevedano l'utilizzo di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a. desumendoli dal prezziario di cui all'art. 23, comma 7, del Codice, ove esistenti, vigenti alla data di pubblicazione della gara;
- b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, desunti dal prezziario di cui sotto vigenti al momento della data di pubblicazione della gara attraverso un contraddittorio tra il DL e l'impresa affidataria dei lavori, e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. I prezziari di riferimento per la redazione dei nuovi prezzi dovranno essere, in ordine di preferenza:

➤ prezziario Regione Lombardia;

➤ prezziario DEI.

Nel caso di lavorazioni o forniture altamente specialistiche, non riscontrabili nei prezziari di cui sopra, il prezzo potrà essere desunto da offerte di mercato prendendo come riferimento il prezzo risultante dalla media di almeno tre offerte.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento. Se l'impresa affidataria dei lavori non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Rientrano nella procedura di variante anche la revisione prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice e dell'art. 29 del D.L. 4/2022.

## **ART. 20 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA PROCEDURA DELLE RISERVE**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà applicare le disposizioni relative alle riserve, definite dalla Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dal Codice e dalle Linee Guida, così come di seguito specificato.

Il DL comunica al RUP eventuali contestazioni dell'affidatario dei lavori su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'esecutore dei lavori, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Il DL redige in contraddittorio con l'esecutore dei lavori un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore dei lavori per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore dei lavori, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore dei lavori. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Le riserve dell'esecutore dei lavori sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore dei lavori medesimo, anche nel caso di pregiudizio derivante da asserita colpa della Stazione Appaltante o fatti continuativi o da eventi indipendenti ovvero non implicati nelle partite di lavoro riportate nel registro di contabilità. Le riserve devono essere iscritte,

comunque, a pena di decadenza, nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore dei lavori.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. A pena di inammissibilità, esse devono, altresì, contenere la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore dei lavori ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incremento rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore dei lavori, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore dei lavori non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore dei lavori ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore dei lavori non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore dei lavori decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve non espressamente confermate nel conto finale si intendono abbandonate.

Se l'esecutore dei lavori firma il registro di contabilità con riserva, il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate controdeduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore dei lavori.

Le riserve e le pretese dell'esecutore dei lavori, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ex art. 205 del Codice, sono esaminate e valutate dalla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 234 del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 205 del Codice il DL dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte sui documenti contabili quando l'importo economico dell'opera può variare almeno del 15% dell'importo contrattuale, trasmettendo una propria relazione riservata nel più breve tempo possibile, ossia entro 15 giorni dalla redazione delle proprie controdeduzioni sul registro di contabilità.

## **ART. 21 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA VERIFICA ED ACCETTAZIONE DELL'OPERA**

Il DL, ai fini dell'accettazione dei materiali, verifica le schede di sottomissione dei materiali presentate dall'affidatario dei lavori entro 15 (quindici) giorni dalla loro consegna, pervenendo nel medesimo termine alla relativa approvazione o rifiuto. La verifica dei materiali comprende anche la rispondenza degli stessi alle migliorie previste dall'affidatario delle opere nell'offerta.

Il DL coadiuva l'affidatario delle opere al fine di effettuare le prove distruttive sui materiali da costruzione come previsto dalla norma.

## **ART. 22 – CRONOPROGRAMMA**

L'operatore economico aggiudicatario adotterà applicativi che permettano di leggere e verificare i contenuti del cronoprogramma esecutivo dei lavori di dettaglio, redatto dall'esecutore dell'opera secondo gli obblighi contrattuali.

Il DL provvederà a verificare ed approvare, il cronoprogramma entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione dello stesso e comunque prima dell'inizio dei lavori, nonché a monitorarne gli avanzamenti e gli aggiornamenti con cadenza almeno mensile.

Il DL controllerà il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma contrattuale e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione lavori, e darà comunicazione al RUP di eventuali significativi scostamenti.



Il DL verificherà il raggiungimento delle scadenze contrattuali dandone formale comunicazione al RUP nelle modalità di cui sopra, ovvero comunicando il mancato raggiungimento al fine dell'applicazione delle eventuali penali.

#### **ART. 23 – ARCHIVIAZIONE**

Per la gestione delle informazioni relative al monitoraggio della commessa l'Ufficio di Direzione Lavori sarà autorizzato dalla Stazione Appaltante all'accesso ad una adeguata piattaforma per la condivisione di file e documenti, accessibile tramite browser web e di cui saranno fornite ulteriori specifiche ed istruzioni.

L'Ufficio di Direzione Lavori dovrà consentire l'approvvigionamento dei dati da altri sistemi aziendali, la relazione tra i soggetti contrattuali tramite l'infrastruttura tecnologica, quale strumento principale di scambio informazioni, la produzione dei prototipi della documentazione di processo e la reportistica necessaria; nonché la redazione di procedure operative ed istruzioni di lavoro per il corretto utilizzo del sistema.

La struttura dell'archivio proposta dall'Amministrazione sarà vincolante per l'operatore economico aggiudicatario e potrà essere oggetto di implementazione/ottimizzazione in corso d'opera da parte dell'Amministrazione, ove necessario.

La reperibilità di tutta la documentazione cartacea dovrà comunque essere garantita, per tutte le attività del processo dei lavori, presso una sede che verrà concordata all'avvio dei lavori stessi.

L'Ufficio di Direzione Lavori dovrà inoltre sottoporre per approvazione all'Amministrazione i format per l'accettazione dei materiali (schede di sottomissione materiali) e dei disegni costruttivi, nonché le modalità di output in termini di report e grafici dedicati alle rappresentazioni delle informazioni.

#### **ART. 24 – FUNZIONI E COMPITI AL TERMINE DEI LAVORI**

All'atto dell'ultimazione dei lavori il soggetto Esecutore darà tempestiva comunicazione mediante PEC al DL, il quale entro i successivi 5 giorni avvierà i sopralluoghi in contraddittorio per la verifica dell'effettiva ultimazione dei lavori.

L'emissione del certificato di ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro i successivi 5 giorni dal completamento dei sopralluoghi di cui sopra. Qualora il DL conceda un termine perentorio non superiore a 60 giorni per il completamento di lavori del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, facoltà prevista nelle Linee Guida, allo scadere del termine assegnato redigerà, in contraddittorio con l'esecutore dei lavori un verbale di accertamento che trasmetterà tempestivamente al RUP. Il mancato rispetto del termine da parte dell'esecutore dei lavori comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione lavori emesso. A seguito di nuova comunicazione dell'appaltatore, il DL dovrà pertanto provvedere alla redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuto completamento delle lavorazioni.

Il DL, ove previsto dai documenti contrattuali, redigerà, a fine lavori, il certificato di regolare esecuzione.

Il DL provvederà direttamente a tutti gli adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori presso gli Enti autorizzativi (p.e. comunicazione ultimazione lavori, segnalazione certificata per la richiesta del certificato di prevenzione incendi, denuncia di variazione catastale, richiesta attribuzione numerazione civica, redazione dell'attestato di qualificazione energetica, segnalazione certificata per l'agibilità, etc...), ovvero collaborerà agli adempimenti espressamente in capo alla Stazione Appaltante. Si rammenta che tali attività sono ricomprese e remunerate nell'importo di aggiudicazione di cui all'art. 6 del presente capitolato.

Il DL compila il conto finale entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento.

Il DL accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, avente i contenuti minimi di cui di cui all'art 12 c. 5 delle Linee Guida.

Il DL inoltre provvederà a:

- supportare l'organo di collaudo secondo quanto previsto all'art. 12 delle Linee Guida;
- aggiornare il piano di manutenzione;
- verificare, con l'Ufficio di Direzione Lavori, la correttezza degli as-built predisposti dall'appaltatore e a trasmetterli al RUP;
- accertare che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).

## **PARTE IV – COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)**

### **ART. 25 – COMPITI E RESPONSABILITÀ**

Il soggetto incaricato dall'operatore economico aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio di Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione, durante i cantieri per la realizzazione delle opere, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare in materia e di quanto previsto dall'art. 101 del Codice e dal Dlgs 81/08.

Inoltre, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare ed espletare tutte le fasi procedurali e le indicazioni della Stazione Appaltante, facendosi carico di documentare le fasi e le procedure di propria competenza, rispettando le direttive che a tale scopo saranno fornite.

### **ART. 26 – PRESENZA**

Il CSE dovrà garantire un'adeguata presenza in cantiere con sopralluoghi almeno settimanali ed essere reperibile per tutta la durata dei lavori.

In ogni caso il CSE dovrà essere presente in cantiere in ognuna delle seguenti occasioni:

- all'entrata in cantiere di una nuova impresa esecutrice;
- con la periodicità necessaria al controllo dei piani di sicurezza e in funzione dell'evoluzione del cantiere;
- alle scadenze previste per la verifica degli adeguamenti richiesti dal CSE;
- in caso di modifiche significative della realtà del cantiere ai fini della sicurezza;
- in seguito a infortuni o incidenti significativi;
- in occasione di fasi di lavoro particolarmente complesse o a maggior rischio.

### **ART. 27 – OBBLIGHI DI COORDINAMENTO E COMUNICAZIONE**

Il CSE dovrà:

- a) partecipare alle riunioni periodiche, che la Stazione Appaltante e/o il RUP/RL indiranno (con cadenza anche giornaliera o settimanale in funzione delle effettive necessità/criticità) al fine di eseguire e modulare il servizio in modo che sia coordinato all'evoluzione dell'intervento ed in funzione delle esigenze individuate;
- b) comunicare al RUP/Responsabile dei Lavori la verifica del POS, trasmettendone l'approvazione finale;
- c) redigere i verbali di sopralluogo e di riunione da inviare anche al RUP entro e non oltre 2 giorni successivi a quello del sopralluogo;
- d) trasmettere al RUP/Responsabile dei Lavori le "Relazioni periodiche sulla sicurezza" (con cadenza almeno mensile o comunque a seguito di richiesta del RUP) in base a una relazione anagrafica mensile dei subappaltatori e del personale presente in cantiere; la trasmissione delle suddette relazioni deve avvenire entro 10 giorni dalla scadenza del mese di riferimento.

Il RUP/Responsabile dei Lavori trasmetterà al CSE eventuali autorizzazioni al subappalto/subaffidamento.

### **ART. 28 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

Ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.Lgs. 81/08, durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori:



- a) verificherà, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verificherà l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, la verifica dei POS dovrà avere forma scritta come da allegato III al Protocollo, (oppure con metodi comparabili) per tutte le Imprese presenti in cantiere, nessuna esclusa; l'emissione della verifica del POS deve avvenire entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del POS delle Imprese presenti in cantiere, nessuna esclusa. Le eventuali successive verifiche delle integrazioni richieste devono avvenire entro 2 giorni naturali e consecutivi;
- c) adeguerà all'occorrenza il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori, alle varianti ed alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verificherà che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS che dovranno essere prodotti entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del CSE;
- d) adeguerà il fascicolo tecnico, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; l'emissione dell'aggiornamento finale, a fine lavori, del fascicolo tecnico, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, deve avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento;
- e) controllerà la programmazione settimanale dei lavori trasmessa dall'Impresa esecutrice;
- f) eseguirà la registrazione degli infortuni in cantiere dandone immediata comunicazione al RL;
- g) organizzerà tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- h) verificherà l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- i) verificherà periodicamente l'effettiva preparazione in termini di sicurezza delle maestranze di cantiere;
- j) sospenderà, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;
- k) segnalerà all'Amministrazione e al Responsabile dei Lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e regolamentari e proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE darà comunicazione dell'inadempienza all'Azienda Sanitaria Territoriale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- l) istruirà la documentazione e collaborerà con il RUP per l'invio all'Autorità Nazionale Anticorruzione delle comunicazioni inerenti alle "gravi inosservanze" in materia di sicurezza in cantiere.

## **PARTE V – ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI**

### **ART. 29 – PENALI**

#### **Relativamente ai servizi di progettazione**

L'Amministrazione si riserva di applicare le penalità nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna degli elaborati rispetto al termine previsto dal presente Capitolato (salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi): applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
- mancata o ritardata realizzazione delle modifiche progettuali richieste dall'Amministrazione: applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- mancata partecipazione alle riunioni e agli incontri previsti nel presente Capitolato: applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ciascun incontro;
- mancato adempimento agli ulteriori obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato: applicazione di una penale di importo variabile tra € 50,00 ed € 500,00 a seconda della gravità del fatto contestato.

#### **Relativamente all'attività di Direttore Lavori**

Verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze dell'operatore economico aggiudicatario fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo, qualora:

- sia ritardata oltre il termine indicato la consegna dei lavori, come prevista dal precedente art. 10, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi;
- sia ritardata l'iscrizione delle controdeduzioni entro quindici giorni dall'iscrizione delle riserve sul registro di contabilità da parte dell'esecutore dei lavori e/o la trasmissione della relazione riservata entro quindici giorni dalla iscrizione delle controdeduzioni medesime;
- sia ritardata la verifica delle schede di sottomissione dei materiali entro 15 giorni dalla consegna e/o l'accertamento dell'ultimazione dei lavori entro 20 giorni dalla comunicazione dell'esecutore dei lavori;
- sia ritardata la redazione dei SAL entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e la redazione del conto finale entro 60 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori;
- non sia rispettata la presenza garantita prevista dal presente Capitolato o dall'offerta tecnica da parte del titolare dell'incarico di Direzione Lavori per almeno 4/5 (quattro quinti) dell'intero periodo di durata dell'incarico, con verifica su base annuale.

#### **Relativamente all'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione**

Verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze dell'operatore economico aggiudicatario fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo, qualora:

- sia ritardata l'emissione della verifica del POS entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del POS delle imprese presenti in cantiere;
- sia ritardata l'emissione degli eventuali aggiornamenti del PSC entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento;
- sia ritardata l'emissione dell'aggiornamento finale, a fine lavori, del fascicolo tecnico, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del RUP o comunque dalla fine lavori dettata dal DL;
- non sia garantita la presenza prevista dal presente Capitolato o dall'offerta tecnica da parte del titolare dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per almeno 4/5 (quattro quinti) dell'intero periodo di durata dell'incarico, con verifica su base annuale).

La penale non esclude la responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

Le penali saranno applicate, su proposta del RUP, previa contestazione, a mezzo PEC, delle relative inadempienze all'operatore economico aggiudicatario e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, le quali dovranno pervenire sempre a mezzo PEC. Le controdeduzioni saranno valutate dall'Amministrazione nel termine di 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento.

Nel caso in cui l'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ritenesse valide le eventuali controdeduzioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la penalità sarà immediatamente applicata, trattenendo eventualmente il relativo importo dalla garanzia definitiva di cui al successivo art. 25 ovvero dalla prima fattura successiva emessa dall'operatore economico aggiudicatario.

### **ART. 30 – POLIZZA ASSICURATIVA**

All'atto della stipulazione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario trasmette all'Amministrazione copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice con massimale non inferiore a € 1.500.000.

In alternativa, l'operatore economico aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata all'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella progettazione di eventuali varianti. Oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto di variante che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

### **ART. 31 – GARANZIA DEFINITIVA ED EVENTUALE ESONERO**

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dei crediti derivanti dall'applicazione di penali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico aggiudicatario.

Tale cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità della regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

L'Amministrazione può esonerare l'operatore economico aggiudicatario dalla prestazione della garanzia definitiva alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 103, co. 11, del Codice.

### **ART. 32 – OBBLIGHI SPECIFICI DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- a comunicare all'Amministrazione ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato, e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme applicabili;
- a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Amministrazione ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile;
- a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si intenderanno assunti dall'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza dell'Amministrazione nella progettazione e realizzazione delle opere non esime la piena responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopracitate modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i
- mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- spese di trasferta, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quanto altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

### **ART. 33 – ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio e a fornire ogni elemento e informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento del servizio.

Sono inoltre a carico dell'Amministrazione tutti quegli obblighi non espressamente previsti a carico dell'operatore economico aggiudicatario all'interno del presente Capitolato.

### **ART. 34 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato previa verifica di conformità del servizio reso ai sensi dell'art. 102 del Codice, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente e della regolarità fiscale e secondo le percentuali relative alle singole attività svolte in rapporto al totale della parcella contrattualizzata e quindi secondo le seguenti percentuali:

Per i servizi di progettazione

- 100% dell'importo previsto per la progettazione definitiva, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione;

- 100% dell'importo previsto per la progettazione esecutiva, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione.

Per gli incarichi di DL e CSE

- 90% (novanta per cento) del corrispettivo maturato, con cadenza identica all'approvazione dei S.A.L. prodotti dell'esecutore dei lavori e calcolato proporzionalmente all'importo dei lavori risultanti dai predetti S.A.L. (cadenza mensile);
- il pagamento dell'importo a saldo del corrispettivo maturato (10% - dieci per cento) avverrà all'emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera ex art. 102 del Codice.

Sull'importo netto progressivo, sarà operata una ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, come previsto dall'art. 30, co. 5-bis, del Codice.

L'importo di liquidazione delle competenze professionali che verrà corrisposto, fermo restando il ribasso applicato in sede di offerta, sarà fisso immutabile, invariabile e onnicomprensivo di compenso forfetario e rimborso di ogni e qualsiasi spesa, ad esclusione dell'IVA e contributi previdenziali. Resta pertanto convenuto che tutte le prestazioni e le spese necessarie e sufficienti per l'espletamento di tutto quanto previsto dal presente disciplinare sono esclusivamente a carico dell'operatore economico aggiudicatario, senza che per nessuna ragione l'Amministrazione possa essere chiamata a sostenere un onere superiore al corrispettivo offerto ed accettato in sede di gara.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme e riportare:

- il codice CIG e CUP relativo alla commessa
- il numero progressivo della fattura e la data di emissione;
- Il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il bonifico.

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. N. 127/2015 e dalla Legge di Bilancio n. 205/2017, a decorrere dal 01/01/19 è stato introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti in Italia.

Entro 7 giorni dall'affidamento dell'incarico dovrà essere inviato all'Amministrazione comunicazione con i dati del conto corrente dedicato.

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal RUP, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato, non oltre 30 giorni dalla ricezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato dall'operatore economico aggiudicatario in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## **ART. 35 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105, co. 1, del Codice, è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 31, co. 8, del Codice, è espressamente vietato il subappalto.

La violazione dei divieti di cui ai commi precedenti o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comportano la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

## **ART. 36 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO**

In caso di:

- fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, il contratto si intenderà senz'altro risolto dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento salve tutte le ragioni ed azioni dell'Amministrazione verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titoli di pegno, sul deposito cauzionale;
- liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario o di cambiamento della ragione sociale l'Amministrazione avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto, da parte dell'operatore in liquidazione quanto di

pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore che subentrerà così come l'Amministrazione riterrà di decidere sulla base dei documenti che l'operatore economico sarà tenuta a fornire;

- morte dell'operatore economico aggiudicatario, alle obbligazioni derivanti dal contratto subentreranno solidalmente gli eredi, se così parrà all'Amministrazione che avrà altresì la facoltà di ritenere, invece, immediatamente risolto il contratto stesso. Quando l'Amministrazione ritenesse di proseguire il rapporto con gli eredi, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese, tutti gli atti e documenti che potranno ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto.

## **ART. 37 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

L'Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'operatore economico aggiudicatario o di un soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività dell'operatore economico aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza di responsabilità professionale.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, inviato a mezzo PEC, senza che l'operatore economico aggiudicatario abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'operatore economico aggiudicatario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'operatore economico aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

## **ART. 38 – SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

## **ART. 39 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'operatore economico aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.



## **ART. 40 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del GDPR 679/2016, si comunica che i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario sono raccolti e trattati dall'Amministrazione al fine della esecuzione degli adempimenti e delle procedure relative al presente Capitolato. I dati sono oggetto di trattamento da parte dall'Amministrazione, secondo le finalità e modalità del trattamento cui sono destinati, e, con riferimento agli stessi, si specifica quanto segue:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
- il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantire la sicurezza;
- i dati sono trattati per le finalità istituzionali dell'ente ed in particolare per la gestione di questo contratto;
- i dati saranno trattati senza consenso in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b, del GDPR);
- la natura del conferimento di tali dati è obbligatoria;
- conseguenza dell'eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati: mancata stipula del contratto per oggettiva impossibilità di verificare gli obbligatori requisiti previsti dal bando e di svolgere la procedura selettiva;
- i dati possono essere utilizzati e comunicati per i fini istituzionali dell'Amministrazione all'interno della stessa tra incaricati del trattamento ed all'esterno per gli adempimenti relativi al contratto;
- i dati raccolti saranno trattati per la durata del contratto e per i successivi dieci anni al termine dello stesso;
- l'Amministrazione ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati, nonché all'applicazione degli altri diritti riconosciuti di cui dall'artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del GDPR per quanto riguarda i dati delle persone fisiche facenti parte della stessa. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato potrà rivolgersi all'ufficio comunale competente.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Darfo Boario Terme.

Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD / DPO), che l'Interessato potrà contattare scrivendo al seguente recapito: 0364541100

## **ART. 41 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 208 del Codice, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

## **ART. 42 – RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato e del contratto di appalto, si rinvia espressamente alle disposizioni del codice civile e alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.